

STATUTO ROCKING MOTION APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ROCKING MOTION APS"** che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in via Sant'Antonino N.59, nel Comune di Treviso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale codice etico.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Mission: Rocking Motion è un movimento di pensiero e progettualità, un'Associazione che idea e sviluppa progetti ad alto impatto culturale, ambientale, sociale. Attraverso la creatività, l'arte, l'educazione, la ricerca, le idee vengono tradotte in progettualità concreta con l'obiettivo di risvegliare la capacità delle persone di sentire affinché ognuno scelga di agire per creare benessere diffuso.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- **attività prevista alla lettera c) del D. lg.vo 117/2017:** prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- IAA (pet therapy)

- Progetti intergenerazionali bambini/anziani e realizzazione di spazi di aggregazione e incontro sociale

- Condivisione di proposte per una gestione innovativa delle case di riposo e dei centri per anziani in generale

- **attività prevista alla lettera d) del D. lg.vo 117/2017:** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Sviluppo di progetti scolastici, teorici e pratici - anche in collaborazione con PA e aziende private - volti a sensibilizzare i bambini rispetto a tematiche legate all'ambiente, alla sostenibilità, all'utilizzo delle risorse e a tutto ciò che rimanda al concetto di ambiente

- Realizzazione di progetti volti a contrastare l'inquinamento provocato dall'uomo

- Progetti di innovazione sociale, tra cui ideazione di modelli educativi innovativi
- Promozione pratiche ri-uso/riciclo e realizzazione di progetti che permettano il diffondersi di questi modelli, che possono anche divenire fonte di sostegno per i soggetti coinvolti
- Ideazione di modelli educativi innovativi da realizzarsi in spazi ad hoc e/o all'interno del sistema pubblico

- **attività prevista alla lettera e) del D. lg.vo 117/2017:** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Piantumazione verde urbano, progetti di green innovation per il territorio, installazioni green, green city solution
- Networking PA/privati e implementazione di progetti ambientali
- Sviluppo di progetti scolastici, teorici e pratici - anche in collaborazione con PA e aziende private – volti a sensibilizzare i bambini rispetto a tematiche legate all'ambiente, alla sostenibilità, all'utilizzo delle risorse e a tutto ciò che rimanda al concetto di ambiente
- Proposte di implementazioni e variazioni normative alla legislazione locale e nazionale in tema ambientale, anche attraverso interazioni con istituzioni europee
- Realizzazione di progetti volti a contrastare l'inquinamento provocato dall'uomo
- Promozione pratiche ri-uso/riciclo e realizzazione di progetti che permettano il diffondersi di questi modelli, che possono anche divenire fonte di sostegno per i soggetti coinvolti
- Realizzazione di progetti di cicloturismo e di valorizzazione territoriale
- Realizzazione di progetti volti alla tutela dell'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio culturale

- **attività prevista alla lettera h) del D. lg.vo 117/2017:** ricerca scientifica di particolare interesse sociale; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Elaborazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con esperti, sul tema della sostenibilità, dell'innovazione sociale e in generale sugli ambiti di interesse dell'Associazione

- **attività prevista alla lettera i) del D. lg.vo 117/2017:** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Attività, eventi e manifestazioni artistiche, culturali e sportive, anche con il coinvolgimento di gruppi svantaggiati, con l'obiettivo di promuoverne l'integrazione
- Creazione di contenuti e prodotti editoriali e di comunicazione in senso ampio legati ai valori promossi dall'Associazione
- Realizzazione di progetti di innovazione sociale

Le seguenti Azioni sono da considerarsi trasversali a tutte le Attività:

- Organizzazione di conferenze, proiezioni, dibattiti con esperti
- organizzazione di eventi, mostre, concerti, manifestazioni artistiche e culturali, quali vettori per sensibilizzare la cittadinanza
- elaborazione e diffusione di contenuti digitali e non, attraverso l'utilizzo, non esclusivo, di vari canali, quali: video/documentari, musica, education/editoria, campagne di comunicazione e altri
- condivisione di good practice con istituzioni pubbliche e attori privati in ambito internazionale, con l'obiettivo, tra gli altri, di ispirarsi a realtà e progetti virtuosi già esistenti per portare al territorio vero valore, innovazione e sviluppo
- creazione e vendita di prodotti collaterali e/o strumentali allo svolgimento delle attività

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi occasionali nel rispetto e nei limiti dell'art. 7 e dell'art. 79 comma 4 del D. Lg.vo 117/2017.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere anche le attività diverse previste all'art. 6 che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione di promozione sociale opera in Italia e prevalentemente nella Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione, controllarne l'andamento e partecipare alla vita della stessa;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Il socio che non è in regola con il pagamento annuale della quota associativa, se dopo sollecito risulta ancora moroso, decade dall'Associazione.

Il socio che risulti assente per N.3 assemblee consecutive (si intende anche assenza per delega e/o di partecipazione per via telematica) può essere escluso mediante votazione dell'Assemblea.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea dei soci ("Assemblea"),
- Organo di amministrazione ("Consiglio Direttivo"),

- Organo di controllo (eventuale da attivare solo nei casi previsti dalla legge)
- Organo di revisione (eventuale da attivare solo nei casi previsti dalla legge)
- Consiglio dei probiviri (eventuale da attivare solo su delibera di attivazione dell'Assemblea con numero di membri e modalità di funzionamento che verranno stabilite dalla stessa)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in formato digitale. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (**tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento**).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50%+1 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (**maggioranza inderogabile**)

ART. 14 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari da numero 3 a numero 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

In Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. **Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.** Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere, il quale se eletto al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo non avrà diritto di voto.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge il Presidente e Vicepresidente, determina l'ammontare della quota associativa annuale,
- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente o il Consiglio Direttivo invitano a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, singoli soci o soggetti terzi all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, anche a distanza e/o in forma telematica, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo che poi provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo da attivare solo nei casi previsti dalla legge)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti da attivare solo nei casi previsti dalla legge)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- da proventi di cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nel rispetto dei limiti del d. lg.vo 117/2017.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, e in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti (anche ricorrendo ai propri soci), nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai soci o associati volontari, purché esse siano documentate e previamente concordate entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal suddetto organo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 24

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto, motivandone anticipatamente e dettagliatamente le ragioni, di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 25

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.